



# COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Provincia Regionale di Palermo

Via Cesare Civello, 62

90010

Prov. Pa

Tel. 0921-939111

## ORDINANZA SINDACALE

N. 27 DEL 10-08-2022

**OGGETTO:** : Notte di Ferragosto 2022 Divieto di detenzione e trasporto legna, bottiglie di vetro e superalcolici, materiali da campeggio sull'arenile ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali Regolamentazione traffico e sosta Delimitazione e chiusura

### IL SINDACO

**Considerato** che nel periodo di Ferragosto, con particolare riferimento alla notte tra il 13 ed il 15 agosto, le spiagge del litorale di Campofelice di Roccella vengono prese d'assalto da un numero esorbitante di persone, tra cui è invalsa la consuetudine di procedere all'accensione incontrollata di falò, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 476 del 01 giugno 2007;

**Considerato**, inoltre, che in occasione del Ferragosto tutto il litorale è ridotto in uno stato degradante che dà disdoro e danneggia la vocazione turistica del paese;

**Considerato** che negli anni precedenti, nel periodo di Ferragosto, è invalsa la consuetudine di accampamenti con apposizione di tende e di falò che causano, oltre una situazione di preoccupante ordine pubblico, anche problemi di ordine igienico-sanitario, resi ancora più preoccupanti in considerazione della emergenza sanitaria in atto, per la diffusione del virus Sars – Cov2 (Covid 19);

**Viste** le numerose segnalazioni da parte di residenti che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di ogni altro tipo di rifiuto, al di fuori degli appositi

contenitori ed i numerosi interventi sanitari effettuati negli anni passati in coincidenza con questi eventi;

**Considerato**, inoltre, che, a causa dell'alto numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili dalle Forze dell'ordine e dalle Forze di vigilanza, con serio pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, che negli anni passati si sono registrate gravi problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile di rifiuti pericolosi;

**Rilevato** che nel predetto periodo di Ferragosto è invalsa la consuetudine di migliaia di giovani di radunarsi sulle spiagge libere, con conseguente concreto pericolo di creare occasioni di assembramento non controllabili, né contrastabili, anche in considerazione dell'esiguo numero di forze dell'ordine e di personale volontario preposto alla sorveglianza.

**Valutato** che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi sull'arenile ed in prossimità delle aree demaniali marittime, dalle ore 08.00 del 13 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2022 e di vietare l'accesso o la balneazione in alcuni tratti di spiaggia libera, come già disposto in occasione del Ferragosto 2021;

**Evidenziato** che, solo nei due anni precedenti, a differenza di quanto si è verificato negli anni passati, sono stati registrati interventi di Ordine pubblico e di tipo sanitario da parte del contingente di Forze dell'Ordine e dal Personale Sanitario presente in loco., posto che è stata efficacemente emanata Ordinanza Sindacale n. 45 del 10.08.21 con la quale è stata disposta la chiusura delle spiagge per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

**Considerata** e preso atto, che nelle ultime settimane nel comune di Campofelice di Roccella, si sono registrati numerosi nuovi casi di contagi da covid- 19 e che gli eventuali assembramenti in spiaggia non possono che aggravare l'evolversi dell'epidemia;

**Ritenuto** necessario, pertanto, provvedere al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza, contenendo altresì, l'eventuale crescita dei contagi da Covid-19;

**Visto** l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto ciò premesso,**

## **ORDINA**

1. VIETARE dalle ore 20.00 del 13 agosto 2022 sino alle ore 08.00 del 15 agosto 2022 la sosta ambo i lati nel Lungomare del Mediterraneo, Via Taormina, Via Castello di Roccella e Via Cefalù, ad eccezione della sosta nei parcheggi privati siti in questo Lungomare del Mediterraneo; e fatta eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia o di protezione civile, e soggetti autorizzati, con istituzione della rimozione forzata per i veicoli condotti da eventuali trasgressori;
2. VIETARE dalle ore 20.00 del 13 agosto 2022 sino alle ore 08.00 del 15 agosto 2022 l'accesso o la balneazione nei tratti di spiaggia libera ricomprese tra l'area antistante l'opificio ex-Afem ed il Castello di Roccella, atteso che non può essere assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di cui alla normativa emergenziale in tema di sicurezza pubblica, al fine di garantire una adeguata prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19; tale divieto sarà garantito mediante posizionamento di transenne sul marciapiede antistante il Lungomare del Mediterraneo;
3. VIETARE l'accesso o la balneazione dalle ore 20.00 del 14 agosto 2022 sino alle ore 08.00 del 15 agosto 2022, nei restanti tratti di spiaggia libera compresi tra il Confine con il Comune di Termini Imerese e il Confine con il Comune di Lascari;
4. VIETARE dalle ore 20.00 del 14 agosto 2022 alle ore 08.00 del 15 agosto 2022 l'accesso con qualsiasi mezzo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia o di protezione civile, o dei soggetti autorizzati, sul Lungomare del Mediterraneo, tratto compreso tra Via Taormina e Via Castello di Roccella; tale divieto sarà garantito mediante il posizionamento di transenne in corrispondenza di ogni accesso al Lungomare del Mediterraneo (Via Taormina, Via Positano, Via Ischia, Via Amalfi ed ogni altro accesso anche se provenienti da condomini e/o lottizzazioni private);
5. VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2022 sino alle ore 20.00 del 15 agosto 2022, la detenzione, a qualsiasi titolo ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale di Campofelice di Roccella ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime.

6. VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2022 alle ore 20.00 del 15 agosto 2022 la detenzione, a qualsiasi titolo ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, nell'area compresa e delimitata dal viale Himera, via Tempio della Vittoria, Via Tribune della Targa Florio, Via Taormina, Lungomare del Mediterraneo, Via Castello di Roccella, Viale Cefalù, Viale San Francesco, Via dei Normanni, Via Alliata e via Madonnina di Gibilmanna e aree limitrofe, di tende, tendaggi, gazebi e qualsiasi altro materiale che possa servire all'apposizione di tende e accampamenti di qualsiasi tipo e genere sulla spiaggia ed il litorale di Campofelice di Roccella.
7. VIETARE dalle ore 08.00 del 13 agosto 2022 alle ore 20.00 del 15 agosto 2022 la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze alcoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali e fatta salva l'attività lavorativa dei distributori all'ingrosso delle suddette bevande in favore delle attività commerciali presenti *in loco*, purchè adeguatamente dimostrata con relativo D.D.T.
8. DIVIETO DI VENDITA a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Campofelice di Roccella, anche per asporto, di bevande in bottiglie di vetro dalle ore 20,00 del 13 agosto 2022 alle ore 20,00 del 15 agosto 2022;
9. DIVIETO DI VENDITA a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione su area pubblica insistenti nel litorale di Campofelice di Roccella, anche per asporto, di bevande superalcoliche dalle ore 20.00 del 13 agosto 2022 alle ore 20.00 del 15 agosto 2022, fatta eccezione per le attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi, da consumarsi esclusivamente all'interno dei locali, con l'obbligo di non superare le percentuali di presenze previste dalla normativa vigente;
10. DIVIETO DI INTRODURRE, a chiunque, bevande in bottiglie di vetro nella spiaggia di Campofelice di Roccella;
11. DIVIETO di detenzione di alcolici e superalcolici o bibite in vetro al di fuori dei pubblici esercizi;

12. DIVIETO DI APPOSIZIONE TENDE ED ACCAMPAMENTI di qualsiasi genere che possa occupare la spiaggia, il litorale ed ogni area pubblica e demaniale insistente nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella;

13. DIVIETO ASSOLUTO di accensione fuochi e falò sulla spiaggia, sul litorale e su tutte le aree pubbliche e demaniali insistenti nel territorio del Comune di Campofelice di Roccella;

14. OBBLIGO in capo ai gestori degli stabilimenti balneari che insistono nel litorale di Campofelice di Roccella dalle ore 08.00 del 13 agosto 2022 alle ore 20.00 del 15 agosto 2022, di transennare gli stabilimenti per non permettere l'accesso alle spiagge libere di cui al punto n. 2 della presente Ordinanza, mediante attraversamento delle spiagge in concessione ai titolari di stabilimenti balneari, provvedendo, conseguentemente ad adeguata vigilanza e pulizia dei tratti di spiaggia di cui alle rispettive concessioni demaniali;

15. OBBLIGO in capo ai gestori degli stabilimenti balneari e titolari di pubblici esercizi che insistono nel litorale di Campofelice di Roccella di trasmettere al Comune di Campofelice di Roccella ed alla locale Stazione dei Carabinieri eventuali comunicazioni inerenti manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, entro 72 ore prima dalla data di svolgimento, con allegato eventuale provvedimento autorizzativo da parte della competente Autorità di P.S;

16. OBBLIGO in capo ai gestori degli stabilimenti balneari ed i titolari di pubblici esercizi che insistono nel litorale di Campofelice di Roccella di trasmettere al Comune di Campofelice di Roccella ed alla locale Stazione dei Carabinieri, in caso di manifestazioni, spettacoli di intrattenimento di qualsiasi tipo e/o genere, di procedere ad adeguata prevendita o prenotazione;

17. OBBLIGO in capo ai gestori dei parcheggi privati che insistono nel litorale di Campofelice di Roccella di trasmettere al Comune di Campofelice di Roccella ed alla locale Stazione dei Carabinieri, di trasmettere entro le ore 12.00 del 13 agosto 2022, comunicazione della capienza massima di autoveicoli;

18. CHE LE FORZE DELL'ORDINE E LA POLIZIA MUNICIPALE, assicurino il rispetto della presente ordinanza, mediante appositi controlli.

## **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle limitazioni sopra esposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti.

Che l'inosservanza delle suddette limitazioni, in caso di *“tumulti o gravi disordini”*, oppure *“qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”* o, comunque, se il comportamento costituisca *“un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”*, potrà comportare la valutazione dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100 TULPS, in materia di pubblici esercizi.

Che chiunque abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. di Palermo, o, in via alternativa, mediante ricorso straordinario da proporre, entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, al Presidente della Regione Siciliana.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Campofelice di Roccella e l'invio alla Prefettura di Palermo, Al Presidente della Regione Siciliana, alla Questura di Palermo, All'A.R.T.A., Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Al Comando Stazione Carabinieri di Campofelice di Roccella, al Corpo di Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Termini Imerese.

Incaricare il Responsabile del IV settore di procedere alla collocazione di idonea segnaletica.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di consegnare la presente Ordinanza a tutti i titolari di pubblici esercizi, nonché ai gestori dei parcheggi insistenti sul litorale.

## **INVITA**

I rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i componenti del Corpo di Polizia Municipale, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato presenti, tutti i gestori di attività commerciali, nonché i gestori di parcheggi a sensibilizzare tutti gli avventori al pieno rispetto della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
Dott.ssa Michela Taravella

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal                      al                      con numero di pubblicazione .

Campofelice di Roccella li,

Il Responsabile delle Pubblicazioni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Vincenzo Quagliana